

CO.RE.COM. CAL/RO

DETERMINA DIRETTORIALE N.172 DEL 16/10/2015

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Gullo xxxxx/H3G xxx – utenza n. xxxxx)

IL DIRETTORE

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: *"la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale"*;

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche ed integrazioni;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: *"al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale"*;

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 30827 del 1 giugno 2015, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota dell' 11 giugno 2015, prot. n. 32334, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

VISTA la memoria difensiva prodotta dalla Società resistente nel termine di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento;

VISTE le controdeduzioni prodotte dal legale del ricorrente e tutta la documentazione in atti;

RILEVATO, all'esito dell'istruttoria, che il modello GU 14 presentato dall'odierno istante attiene a : 1) contestazione di 3 fatture, rispettivamente, fattura n. xxxxx, di € 184,65 (penale per recesso anticipato); n. xxxxx, di € 447,63 (traffico extra-soglia) e n. xxxxx di € 17,22 (rate residue terminale).

In particolare, il ricorrente contesta la fattura di € 447,63, che riporta la somma di € 350,00 per chiamate nazionali, costituenti traffico extra-soglia. Contesta, altresì, la fattura di € 184,65, che riporta l'addebito della penale per recesso anticipato, evidenziando che l'errata data di scadenza contrattuale è stata comunicata all'utente medesimo dall'addetto al punto vendita H3G della sua sede di residenza.

Il tentativo di conciliazione, promosso dall'utente in data 27 novembre 2014, si è concluso con il mancato accordo delle parti, come da verbale di mancata conciliazione, in atti. In quell'occasione, il rappresentante del gestore ha offerto, in ottica conciliativa, lo storno di € 200,00, che l'utente non ha accettato.

Per quanto sopra, l'istante chiede:

- a) lo storno delle fatture su indicate;
- b) un indennizzo per il disservizio subito.

La società resistente, tempestivamente costituita, respinge ogni addebito, deducendo l'infondatezza delle domande avversarie.

In primo luogo, la convenuta conferma che l'odierno istante, in data 24 aprile 2012, ha sottoscritto, con H3G, un contratto di abbonamento per la numerazione in oggetto, con associato il profilo tariffario "Top 400" ed acquisto, mediante vendita a rate, del terminale modello "Nokia WP Lumia 800", con vincolo contrattuale di 30 mensilità e che, dal 29.09.2014, l'utenza suddetta non risulta più attiva sui sistemi della compagnia telefonica H3G, attesa la portabilità effettuata presso un altro gestore telefonico.

In merito alle contestazioni mosse dall'utente, la società convenuta respinge *in toto* quanto dallo stesso dedotto ed argomentato, evidenziando, in particolare, che la fattura n. xxxxx dell'8 ottobre 2014, di € 184,65, è dovuta, in quanto riporta addebiti per recesso anticipato, ai sensi dell'art. 21, comma 2, delle Condizioni Generali di Contratto e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento di Servizio Vendita a Rate.

Con la sottoscrizione della proposta di abbonamento in discorso, l'istante ha scelto di vincolarsi al contratto per la durata di 30 mensilità, ovvero sino alla data del 22.10.2014. Tuttavia, il medesimo ha scelto liberamente di sciogliersi dal contratto, in data 29 settembre 2014, per migrazione verso altro operatore.

Ciò ha comportato la prematura interruzione del vincolo contrattuale in essere tra le parti, generando così l'emissione della fattura per costi di recesso anticipato e l'altra fattura per le rate residue relative all'acquisto del terminale abbinato al proprio piano tariffario. Ne deriva, pertanto, la debenza delle fatture suddette.

L'operatore respinge, inoltre, le doglianze avanzate dal ricorrente in relazione alle errate informazioni ricevute dall'addetto del punto vendita "3" circa la data di scadenza del vincolo contrattuale – circostanza che avrebbe determinato l'esercizio, da parte del cliente, del recesso anticipato e l'addebito della penale summenzionata. Al riguardo, la convenuta evidenzia che non sussiste, allo stato degli atti, alcun riscontro probatorio di quanto affermato dal cliente.

Del resto, ad avviso dell'operatore, l'odierno istante avrebbe potuto reperire le corrette informazioni in merito alla scadenza del vincolo contrattuale, direttamente dal proprio videofonino, mediante accesso gratuito alla sezione 133 o 139 dal portale mobile di "3" o, previa autenticazione, alle pagine dedicate della sezione Area clienti sul sito web www.tre.it o, ancora, avrebbe potuto contattare il Customer Care di "3".

Inoltre, quanto all'addebito della penale per risoluzione anticipata, la convenuta evidenzia che il ricorrente ha spontaneamente aderito all'offerta commerciale in parola, ben conoscendone le condizioni di favore (ad esempio, l'applicazione di tariffe convenienti rispetto alle tariffe *standard* e la possibilità di acquistare il terminale mediante rateizzazione del prezzo). L'utente, a fronte di questi vantaggi, ha offerto la sua fedeltà e si è impegnato a rimanere vincolato, per un certo periodo di tempo, verso il Gestore (nello specifico, 30 mesi), garantendogli così i tempi necessari ad ammortizzare i costi sostenuti in sede di avvio del contratto. Di conseguenza, ad avviso dell'operatore, l'interruzione prematura del rapporto in questione ha creato uno squilibrio contrattuale, sfociato nella richiesta del costo di risoluzione, al fine di determinare un riallineamento delle migliori condizioni tariffarie fruite dall'istante rispetto a quelle generalmente praticate da H3G alla propria clientela.

Dette condizioni erano note all'utente, avendole egli sottoscritte ed per espressamente accettate in sede di stipulazione del contratto medesimo.

A sostegno di tale posizione, l'operatore produce alcune recenti pronunce giurisdizionali (Trib. Milano, Sentenza n. 5554/2012; Consiglio di Stato, Sentenza n. 1442/2010), che riconoscono la legittimità delle penali per recesso anticipato nell'ipotesi in cui il contratto contenga delle offerte promozionali. Conforme alla citata giurisprudenza risulta essere l'indirizzo espresso, in tal senso, dall'Agcom e recenti decisioni di alcuni CoReCom.

Infine, quanto alla fattura n. xxxxx, di € 447,63, contenente addebiti per traffico extra-soglia, l'istante contesta l'addebito di € 350,28 per traffico telefonico nazionale, effettuato in extrasoglia e non riconosciuto.

Premesso che il profilo tariffario associato all'offerta sottoscritta dal cliente prevedeva un "piano a soglie", in quanto, a fronte del versamento di un canone mensile, l'utente poteva fruire di un *basket* di minuti di traffico telefonico settimanale (100), un *basket* di SMS nazionali inclusi ogni settimana (25) ed una determinata quantità di GB al mese per navigare sotto rete "3", l'operatore conferma di avere tariffato tutto il traffico generato dall'utenza *de qua* secondo i costi fissati nel relativo piano tariffario. Anche detta condizione contrattuale era ben nota all'utente all'atto della sottoscrizione del contratto.

Al riguardo, H3G rileva che l'odierno istante avrebbe potuto, agevolmente e con l'ordinaria diligenza, monitorare il livello di traffico raggiunto dall'utenza in questione, utilizzando uno dei molteplici strumenti di controllo che la stessa "3" mette gratuitamente a disposizione dei propri clienti.

Ne consegue, pertanto, ad avviso della società convenuta, la legittimità e debenza delle somme contestate.

Infine, quanto all'indennizzo richiesto dal cliente per i disagi sopra rappresentati, l'operatore respinge qualsiasi richiesta in tal senso, rilevando come il vigente "Regolamento indennizzi", adottato con delibera Agcom n. 73/11/Cons, non contempli tale fattispecie tra le ipotesi indennizzabili e citando, come precedenti, una recente decisione del CoReCom Lazio (delibera n. 07/2015) e la delibera Agcom n. 49/15/CIR, che rigetta una analoga richiesta di indennizzo, statuendo: *"la fattispecie esula dall'ambito oggettivo della delibera 73/11/CONS, non trattandosi di attivazione di servizi non richiesti bensì di fatturazione indebita, che trova il suo soddisfacimento attraverso la restituzione degli importi addebitati in fattura o mediante lo storno degli stessi nel caso in cui non siano stati corrisposti dall'utente reclamante"*.

Ad ogni buon conto, al fine di dirimere l'odierna controversia, l'operatore convenuto, in ottica meramente conciliativa, propone lo storno, dall'attuale insoluto, dell'importo di € 100,00.

In mancanza di accettazione della detta proposta, insiste per il rigetto integrale delle richieste di parte istante.

Passando all'esame della questione,

PRELIMINARMENTE, dovendo valutare il comportamento delle parti ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che entrambe hanno presenziato, con propri legali, alle udienze tenutesi presso questo CoReCom, pur senza raggiungere l'accordo, dal momento che le offerte formulate dall'operatore non sono state ritenute congrue dal legale dell'utente e, pertanto, non sono state accolte;

NEL MERITO, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, l'odierno ricorso viene accolto parzialmente, per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, l'istante contesta la fattura n. xxxxx, di € 184,65, contenente la penale per recesso anticipato, ritenendola non dovuta alla luce del principio espresso dall'art. 1, comma 3 della legge n. 40/2007 (c.d. "Decreto Bersani"). A fronte di tale contestazione, l'operatore eccepisce che la ragione per la quale è stato disposto l'addebito di che trattasi risiede nella particolare convenienza dell'offerta sottoscritta dall'odierno istante. Per il che, a fronte degli sconti tariffari offerti dall'operatore e della rateizzazione per l'acquisto del terminale, l'utente ha assunto l'impegno, all'epoca della sottoscrizione del contratto *de quo*, di non esercitare la facoltà di recesso prima del decorso di un periodo di tempo (nel caso di specie, non inferiore a 30 mesi), garantendo, così, al gestore di ammortizzare, per il tempo necessario, i costi sostenuti in sede di avvio del contratto.

Il rilievo mosso dall'operatore è condivisibile e trova conforto in alcune recenti pronunce giurisdizionali (Trib. Milano, Sentenza n. 5554/2012; Consiglio di Stato, Sentenza n. 1442/2010). Inoltre, nell'atto di indirizzo della Direzione Tutela dei consumatori (prot.n. 40905 del 30 giugno 2010), l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni prende atto della sentenza del Consiglio di Stato su citata, evidenziando come l'addebito della penale di che trattasi non si ponga in contrasto con i principi introdotti dal Decreto Bersani, summenzionato. Secondo l'Autorità giudicante, infatti, l'operatore può mettere «a disposizione dell'utente due diverse offerte tra le quali egli è libero di scegliere: una "a prezzo pieno", dalla quale può in

ogni momento recedere salvo preavviso, senza essere sottoposto a rimborsi per spese diverse da quelle sostenute dall'operatore per la disattivazione dell'impianto, come previsto dall'art. 1, comma 3; un'altra "promozionale" a prezzo ridotto, per la quale le parti accettano una durata minima, che non preclude all'utente il recesso anticipato, ma che consente all'operatore, che ha fatto affidamento su un arco temporale di vigenza del rapporto contrattuale per coprire i costi sostenuti e realizzare il corrispettivo che gli è dovuto in ragione della controprestazione offerta, di recuperare, al momento del recesso anticipato, quanto il ripensamento legittimo dell'utente non gli ha consentito di ottenere». Tale decisione dei Giudici di merito – a giudizio dell'Agcom – subordina il diritto allo sconto, da parte del cliente, alla condizione che questi non receda dall'offerta prima del decorso del termine indicato dall'operatore.

Dal momento che il contratto che ci occupa deve essere ricompreso, per le sue caratteristiche, nella fattispecie anzidetta, e considerato che l'istante ha scelto di sciogliersi dal contratto in essere con H3G in data anteriore allo spirare del vincolo di 30 mesi, precedentemente accettato, non si ravvisa, per ciò stesso, un inadempimento contrattuale da parte della società convenuta in ordine all'addebito della detta penale. Si aggiunga, altresì, che quanto affermato dal ricorrente in relazione alle errate informazioni ricevute dall'addetto del punto vendita "3" circa la durata del vincolo contrattuale – circostanza che, a dire della parte istante, avrebbe determinato anticipatamente alla scadenza del vincolo il recesso da parte del cliente, non è, allo stato degli atti, in alcun modo verificabile. Per quanto sopra, si conclude per il rigetto della richiesta di storno della fattura anzidetta.

In secondo luogo, passando all'esame della fattura n. xxxxx, di € 447,63, contenente addebiti per traffico extra-soglia per complessivi € 350,28, oltre IVA, si accoglie la domanda di storno di detta fattura, nonostante che la tariffazione sia conforme alle condizioni contrattuali ed al piano tariffario prescelto dal cliente, dal momento che, né la documentazione acquisita, né le controdeduzioni offerte dall'operatore, consentono di accertare se il ricorrente sia stato debitamente preavvisato dell'imminente superamento del limite di traffico previsto dal proprio piano tariffario.

Com'è noto, l'art. 3, comma 6 della delibera Agcom n. 126/07/Cons, stabilisce che " nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l'operatore di telefonia informa il consumatore, in prossimità dell'esaurirsi di dette quantità, dell'imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall'offerta precedentemente sottoscritta".

Inoltre, la delibera n. 326/10/Cons, " **misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali**", all'art. 2 stabilisce: 1. *Gli operatori mobili, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume), rendono disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una soglia di consumo pari ad una percentuale del plafond di traffico (di tempo o di volume) scelta dall'utente tra le diverse opzioni proposte dall'operatore, informino l'utente medesimo: b) del traffico residuo disponibile; c) del prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond.* 2. *Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest'ultimo, avvisandolo di tale circostanza. La connessione dati è riattivata nel più breve tempo possibile dopo che l'utente ha fornito, mediante una modalità semplice, il proprio consenso espresso, che non può, quindi, essere tacito o presunto.* 3. *Gli operatori mobili pongono in essere modalità facilmente comprensibili e riscontrabili per la notifica del messaggio di allerta di cui al comma 1 al terminale di telefonia mobile o altra apparecchiatura indicata a scelta dal cliente, tra le quali almeno un SMS o un messaggio di posta elettronica nonché una finestra di "pop-up" sul computer.* 4. *Gli operatori mobili rendono disponibili gratuitamente a tutti gli utenti sistemi di immediata comprensione e facilità di utilizzo per il controllo in tempo reale della spesa utili a fornire informazioni sul consumo accumulato espresso in volume di traffico, tempo trascorso o importo speso per i servizi di traffico dati, nonché un servizio supplementare gratuito per abilitare o disabilitare la propria utenza al traffico dati.*

Le norme sopra richiamate pongono a carico del soggetto erogatore della fornitura un dovere di "protezione" nei confronti del cliente, che si sostanzia, nel caso che ci occupa, nell'obbligo di preventiva informazione dell'esaurirsi della promozione/opzione pattuita, ovvero dell'imminente superamento della soglia prestabilita e del conseguente addebito di costi aggiuntivi.

In generale, l'obbligo di informazione chiara, corretta e tempestiva nei riguardi degli utenti è posto a carico dei gestori di servizi di comunicazione elettronica dall'art. 5 della delibera 179/03/Cons, in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, e costituisce diretta estrinsecazione dei fondamentali principi civilistici di buona fede, lealtà e trasparenza contrattuale.

Tanto premesso, si ribadisce – nelle argomentazioni difensive della società convenuta non si rinviene alcun riferimento a tale necessario adempimento informativo nei riguardi dell'odierno utente (nella specie, sarebbe bastata la dimostrazione dell'invio preventivo al cliente di un sms contenente l'informazione suddetta). Ciò posto, ravvisato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, si accoglie la richiesta di parte ricorrente, stabilendo che l'operatore qui considerato provveda allo **storno integrale della fattura xxxxx, di € 447,63**, contenente addebiti per traffico extra-soglia per complessivi € 350,28, oltre IVA.

Non si accoglie, invece, la domanda di storno della fattura n. xxxxx di € 17,22, contenente l'addebito delle rate residue del terminale acquistato. Si è dell'avviso che detta fattura sia legittima e dovuta, perché conforme all'impegno assunto dal cliente all'atto della stipula contrattuale.

Infine, per quanto concerne la domanda di indennizzo per i disagi subiti a causa dell'indebita fatturazione, la stessa non può trovare accoglimento, poiché, come statuito dall'Agcom nella delibera n. 49/15/CIR, sopra richiamata, *"la fattispecie esula dall'ambito oggettivo della delibera 73/11/CONS, non trattandosi di attivazione di servizi non richiesti bensì di fatturazione indebita, che trova il suo soddisfacimento attraverso la restituzione degli importi addebitati in fattura o mediante lo storno degli stessi nel caso in cui non siano stati corrisposti dall'utente reclamante"*.

Null'altro si ritiene, pertanto, dovuto al ricorrente in relazione al disagio occorso, considerato che, se si eccettua l'indebita fattura di che trattasi, questi non ha patito alcun altro disservizio giuridicamente rilevante ai sensi della carta dei servizi dell'operatore, delle condizioni generali di contratto e della vigente normativa di settore.

Resta salva, comunque, la possibilità, per il ricorrente, di richiedere l'accertamento giudiziale dell'eventuale maggior danno, stante l'incompetenza di questo Organo a pronunciarsi nel merito, come disposto dall'art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti.

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del Regolamento di procedura, nella quantificazione di rimborsi ed indennizzi, deve tenersi conto *"del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione"*;

CONSIDERATO che, nonostante la parziale fondatezza del ricorso, il tentativo di conciliazione e l'udienza di discussione di secondo grado si sono conclusi con il mancato accordo delle parti, con oneri a carico della parte istante per predisporre la difesa, in ragione di tutto quanto appena espresso, ricorrono le condizioni per riconoscere al ricorrente la somma di € 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura;

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

- 1) La società H3H è tenuta a stornare, in favore del sig. Gullo F. , la fattura n. xxxxx, di € 447,63, contenente addebiti per traffico extra-soglia, ed a corrispondere l'importo di € 100,00 (cento/00), a titolo di rimborso delle spese di procedura;
- 2) Il rigetto delle ulteriori domande di indennizzo/storno, avanzate dal ricorrente con l'odierna istanza di definizione della controversia;
- 3) E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;
- 4) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento *"il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità"*, come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 6) La società resistente è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il Responsabile del Procedimento
F.to D.ssa Caterina Romeo

Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria
F.to Avv. Rosario Carnevale